

DEL CONSIGLIO
E DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ART. I (consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali ^{entrano} nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti.

ART. II (prima seduta - consigliere anziano)

1. Il consiglio comunale è convocato per la prima seduta secondo le modalità di cui all'art. 34 comma 5 della legge 142/90 e dello Statuto comunale.
2. E' consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti a parità, il più anziano.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza e sempre a cura del Consigliere anziano partecipato al Prefetto.

ART III (primi adempimenti)

1. Nella sua prima seduta il C.C. procede subito alla convalida degli eletti alla elezione del Sindaco e della Giunta con le modalità di cui all'art. 34 L. 8.6.90 n.142.

TITOLO II COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 4 (istituzione)

1. Il Consiglio comunale, una volta insediatosi ed eletti il Sindaco e la Giunta, STABILISCE il numero delle commissioni consiliari permanenti, determinando, in pari tempo, la competenza per materia e la composizione di ciascuna commissione.

- Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale.
- Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 5

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 6

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro ¹⁵quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.

3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 7

Convocazione

1. Il Presidente, anche di intesa con il Vice-presidente, convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 8

Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari pari almeno alla metà più uno dei componenti LA

COMMISSIONE CONSILIARE.

2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai commissari presenti.

Art. 9

Partecipazione dei sindaco

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti o Vice-presidenti delle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 10

Segreteria - Verbalizzazione

1. Il Segretario della Commissione è il Segretario comunale. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 11

Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorno venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali
Han-

no inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 13

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 14
Sede riunioni

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. Si riunisce nella propria sede, all'interno del Palazzo civico;

Art. 15
(Sessioni)

1. Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria:
 - A) per l'approvazione del bilancio di previsione entro il 31.10 di ogni anno;
 - B) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30.6 di ogni anno;
 - C) per l'approvazione delle deliberazioni previste dall'art. 32 comma 2° lettera B della legge 142/1990;
2. Può essere riunito in via straordinaria, ferma restando sempre l'esclusiva competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un ~~quindici~~ ^{quattro} dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, salvo i casi di urgenza.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
5. Qualora il consiglio comunale non approvi nei termini previsti il bilancio, si renderà applicabile il disposto del 2° comma dell'art. 39 della legge 142/90;
6. Per le riunioni di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

Art. 16
Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione.
2. Per ciò che concerne le modalità di recapito dell'avviso del consiglio comunale, vengono applicate le norme di cui agli artt. 138, 139 e 140 del codice di procedura civile;
3. Può essere spedito a mezzo raccomandata ai consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatta formale comunicazione al Segretario comunale.
4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

8. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 17

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. I consiglieri che si debbono astenere, a mente dell'art. 290 del R.D. 148/1915 hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.

2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.

3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Art. 18

Seduta seconda convocazione

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 16

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 16

Art. 19

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 15

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20

Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Da poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale vota-

zione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 21

Publicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatte eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.

2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 22

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 23

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 24

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 25

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tener un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 26

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. Il consiglio comunale delibera validamente con l'intervento della meta dei componenti assegnati ed a maggioranza di voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze qualificate previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto comunale.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta che ottiene la maggioranza di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 24

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 28

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. Essi vanno comunicati all'Assemblea e sono firmati dal Sindaco-presidente, dal consigliere anziano e dal segretario.

Art. 29

Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 30

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 31

Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.

2. In tale caso il Presidente nomina in via temporanea un componente del collegio cui affida le funzioni di segretario.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 32

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la pre-

senza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

Art. 33 Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento della interrogazione.

An. 34 Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 35 Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto dal Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.

2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

3. Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

Art. 36 Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 37
Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissato dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 38
Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 39
Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 40
Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 41
Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarire il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 42
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO IV
PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 43
Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia costruttiva.

Art. 44

Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intiera sezione ordinaria, **DI CUI ALL'ARTICOLO COMMA 2° DELLO STATUTO.**
4. Le decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, **È pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta modifica giudiziale della relativa proposta.**
5. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 45

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi,

TITOLO IV

Art. 46

Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, **disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.**
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, ripubblicato per ulteriori quindici giorni.
4. **Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione. DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO COMUNALE**
5. Entro due mesi dalla relativa entrata in vigore, si procede alla istituzione delle Commissioni consiliari permanenti.
6. Il presente Regolamento viene integralmente pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
7. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.

Allegato n. 1 alla deliberazione di
C.C. n. 37 in data 5.8.1991

COMUNE DI CARROSIO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CHIARIMENTI RICHIESTI DAL CORECO IN MERITO AL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI PERMANENTI - ADUNANZA DEL 17.7.1991
NR. 7590

ART. II 1° COMMA CASSARE TUTTO E RIPROPORRE COME SEGUE:
"IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO PER LA PRI-
MA SEDUTA SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ART.
34 COMMA 5 DELLA LEGGE 142/90 E DELLO STATUTO
COMUNALE.

ART. III MODIFICARE "4" IN "34"

ART. 15 1° COMMA MODIFICATO COME SEGUE:

IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SESSIONE
ORDINARIA:

- A) PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIO-
NE ENTRO IL 31/10 DI OGNI ANNO;
- B) PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DEL-
L'ESERCIZIO PRECEDENTE ENTRO IL 30/6 DI OGNI
ANNO;
- C) PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI PREVI-
STE DALL'ART. 32 - 2° COMMA LETT. B) LEGGE 142
/1990

5° COMMA QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVI NEI
TERMINI PREVISTI IL BILANCIO, SI RENDERA'
APPLICABILE IL DISPOSTO DEL 2° COMMA DELL'ART.
39 DELLA LEGGE 142/1990.

ART. 16 - 2° COMMA - PER CIO' CHE CONCERNE LE MODALITA' DI RECA-
PITO DELL'AVVISO DEL CONSIGLIO COMUNALE, VEN-
GONO APPLICATE LE NORME DI CUI AGLI ARTT. 138
139 E 140 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 17 - COMMA 1 - DOPO "COMUNE" INSERIRE:

""I CONSIGLIERI CHE SI DEBBONO ASTENERE, A
MENTE DELL'ART. 290 DEL R.D. 148/1915 HANNO
L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLA
SEDUTA.""

ART. 19 - 1° COMMA - AVENDO MODIFICATO L'ART. 15 RIMANE INVARIATO.

ART. 26 3° COMMA SOSTITUIRE COME SEGUE:

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA VALIDAMENTE CON
L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNA-
TI ED A MAGGIORANZA DI VOTI FAVOREVOLI SUI
CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE QUALIFICATE PREVISTE
ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO COMU-

Allegato n. 2

NALE.

5° COMMA MODIFICARE TUTTO DOPO "PROCLAMA L'ESITO" COME
SEGUE:
SI INTENDE ADOTTATA LA PROPOSTA CHE OTTIENE LA
MAGGIORANZA DI CUI AL COMMA 3. DEL PRESENTE AR-
TICOLO.

ART. 28 2° COMMA ESSI VANNO COMUNICATI ALL'ASSEMBLEA E SONO FIR-
MATI DAL SINDACO - PRESIDENTE - DAL CONSIGLIERE
ANZIANO E DAL SEGRETARIO.

ART. 31 2° COMMA MODIFICATO COME SEGUE:
IN TAL CASO IL PRESIDENTE NOMINA IN VIA TEMPORANEA
UN COMPONENTE DEL COLLEGIO CUI AFFIDA LE FUNZIONI DI
SEGRETARIO.

ART. 44 - 3° COMMA - AGGIUNGERE DOPO "ORDINARIA" COME SEGUE:
""DI CUI ALL'ART. 10 - 2° COMMA DELLO STATUTO COMU-
NALE.""

4° COMMA - CASSARE DOPO "O DAL PREFETTO"

ART. 46 - 4° COMMA AGGIUNGERE IN CALCE ""DOPO L'ENTRATA IN VIGORE
DELLO STATUTO"".